



MEMORANDUM n. 7/2016

IL SISTEMA PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A cura del

**Gruppo di Lavoro Pensioni
ed Enti Locali:**

**approfondimenti del
settore pensionistico
privato e pubblico e
rapporti con gli enti locali
nel campo del diritto del
lavoro - Area**

Commercialista del Lavoro

CONSIGLIERE DELEGATO

Vito Jacono

PRESIDENTE COMMISSIONE

Lorenzo Di Pace

COORDINATORE

Lorenzo Di Pace

COMPONENTI

Maurizio Centra

Ermelindo Provenzani

Martina Riccardi

Indice

1. Il Sistema Retributivo	5
2. I requisiti per l'accesso alle pensioni	7
Pensioni di vecchiaia	7
Pensione anticipata	8
Trattamenti di invalidità	9
3. Le decorrenze del trattamento pensionistico	11

Premessa

Il sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, come quello della generalità dei lavoratori dipendenti o autonomi, è stato interessato nel corso del tempo da un incessante processo di revisioni. Riforme, o sottospecie di esse, che il legislatore nazionale ha posto in essere al fine di adeguarsi all'impulso di riequilibrio dei conti pubblici dettato dall'altro legislatore, di livello europeo, che da Maastricht in poi ha imposto, quale paletto per restare nella zona euro ed entrare nelle dinamiche della moneta unica, il riordino delle riottose finanze pubbliche. È stato necessario, in un quadro di razionalizzazione complessiva della spesa pubblica, intervenire sui bilanci e sulle previsioni di spesa futura degli enti previdenziali, riscrivendone completamente la disciplina, per raggiungere la *c.d. sostenibilità del sistema previdenziale*, da realizzarsi mediante:

- un graduale innalzamento ed una parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne;
- un aumento dell'onere contributivo;
- una modifica del sistema di calcolo delle pensioni dal retributivo al contributivo.

Per quel che a noi qui interessa, il processo di riforma del mondo dello spettacolo, come del resto é accaduto a molte Casse previdenziali italiane, è stato dapprima interessato da un riassetto, poi destinato ad essere assorbito dall'INPS. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo, più comunemente chiamato ENPALS, non è dunque sfuggito a tale percorso.

Istituito con decreto legislativo n. 708/1947, che ha fatto propria una previsione della contrattazione collettiva del 1934, l'ENPALS aveva la funzione primaria di gestire il gettito contributivo derivante dai lavoratori subordinati e autonomi, al fine di garantire ed erogare ai lavoratori dello spettacolo, o loro familiari, le prestazioni pensionistiche ed assistenziali di invalidità, vecchiaia e superstiti.

1. Il Sistema Retributivo

L'originario assetto normativo prevedeva, quale meccanismo di determinazione e calcolo delle pensioni anche per i lavoratori dello spettacolo, il sistema retributivo fondato sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni lavorativi. Calcolare la pensione con il **sistema retributivo** comporta che l'assegno pensionistico da corrispondere al lavoratore pensionando prescindendo dall'ammontare dei contributi versati; esso è infatti il risultato della seguente operazione:

$\text{retribuzione annua pensionabile} \times \text{anzianità contributiva} \times \text{aliquota di rendimento}$
--

dove:

- per retribuzione annua pensionabile si intende la media delle retribuzioni percepite durante un certo periodo della vita lavorativa;
- per anzianità contributiva, il numero dei contributi accreditati;
- per aliquota di rendimento, la percentuale applicabile alla retribuzione pensionabile per ogni singolo anno di contribuzione.

La transizione dal regime retributivo al regime contributivo per i lavoratori dello spettacolo si è realizzata per il tramite del decreto legislativo n. 182/1997, costruito sulla falsa riga della legge n. 335/1995: così come quest'ultima non prevedeva un passaggio drastico, ovvero *erga omnes*, al sistema contributivo, l'articolo 3 del decreto in commento stabiliva effetti differenziati per i soggetti, avendo come discriminare la data del 31 dicembre 1995 e l'anzianità contributiva.

Nel dettaglio, la norma statuiva:

- per gli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso L'ENPALS che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, che la pensione venisse liquidata secondo le norme del sistema retributivo;
- per gli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso L'ENPALS che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, che la pensione venisse determinata in base al criterio del pro-quota;
- per gli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso L'ENPALS in data successiva al 31 dicembre 1995 i quali, pertanto, prima di tale data erano privi di anzianità contributiva, che la pensione venisse determinata in base al sistema contributivo.

Tabella n. 1

Anzianità contributiva posseduta	Sistema di calcolo applicato dal D.Lgs 182/1997
Lavoratori con almeno 18 anni interi di contributi versati al 31/12/1995	Retributivo ¹
Lavoratori che al 31/12/1995 hanno meno di 18 anni di contributi	Misto – Pro rata (contributivo per la parte dei contributi maturati dall'1/1/1996 in poi)
Lavoratori assunti per la prima volta dall'1/1/1996 in poi	Contributivo

Restava ferma la possibilità, per tutti i lavoratori, di optare per la liquidazione della pensione con le sole regole del sistema contributivo (art. 1, comma 23, L. n. 335/1995).

La *pensione contributiva*, imperniata sull'ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa viene, viceversa, calcolata in base ai seguenti elementi:

montante contributivo individuale x coefficiente di trasformazione: 13

dove:

- il montante contributivo individuale è la sommatoria delle percentuali della retribuzione accantonate ogni anno e rivalutate;
- il coefficiente di trasformazione è un'aliquota che varia in base all'età del lavoratore, all'atto della domanda di pensionamento.

Il passaggio al meccanismo contributivo pro-rata per tutti i lavoratori si realizza, invece, con l'entrata in vigore della legge n. 214/2011, che sancisce l'operatività di tale sistema anche per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni interi di contributi (naturalmente, per questi il calcolo contributivo riguarda la sola parte di pensione che matura dopo il 1° gennaio 2012). La legge di conversione del decreto c.d. "Salva Italia", inoltre, ha stabilito che per i lavoratori che maturano

¹ A seguito dell'introduzione del decreto cd. "Salva Italia" – D.L. n. 201/2011, poi convertito nella L. n. 214/2011 - a tutti i lavoratori, anche quelli con almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995, si applica, per le quote di pensione che maturano a decorrere dall' 1° gennaio 2012, il sistema contributivo.

i requisiti di accesso alla pensione nei regimi pro-rata misto e contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle pensioni di vecchiaia e anticipata.

Ma, la vera novità introdotta dalla legge n. 214/2011 per i lavoratori del mondo dello spettacolo è la soppressione dell'ENPALS, come anticipato *ab initio*, il quale finiva per essere assorbito dall'INPS in una complessiva ottica di riequilibrio della spesa previdenziale.

Con l'INPS attualmente preposto a gestire il gettito contributivo dei lavoratori dello spettacolo, da un lato si è verificata un'armonizzazione di queste particolari categorie di lavoratori con la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'Ago, dall'altro, però, persistono delle specificità proprie della categoria, insite nella peculiare natura della prestazione da essi stessi svolta.

Per quel che riguarda l'armonizzazione con le ulteriori categorie di lavoratori, la legge n. 214/2011, esplicitata nella circolare INPS n. 36/2012, stabilisce i requisiti per accedere alle pensioni.

2. I requisiti per l'accesso alle pensioni

Pensioni di vecchiaia

- A.** *I soggetti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e che maturano il diritto a pensione a decorrere dall'1° gennaio 2012, al fine di accedere al trattamento pensionistico in esame devono possedere:*
- anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
 - età anagrafica per i lavoratori dipendenti e autonomi dello spettacolo pari a 66 anni e 7 mesi per il 2016;
 - età anagrafica per le lavoratrici dipendenti pari a 65 anni e 7 mesi per il 2016;
 - età anagrafica per le lavoratrici autonome dello spettacolo pari a 66 anni e 1 mese per il 2016;
 - cessazione del rapporto di lavoro.
- B.** *I soggetti il cui primo contributo risulti accreditato a decorrere dall' 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva e anagrafici appena delineati, al fine di accedere alla pensione di vecchiaia devono soddisfare un ulteriore requisito:*
- l'importo dell'assegno sociale non deve risultare inferiore al cd. importo soglia, ex articolo 3, comma 6, legge n. 335/1995 (importo minimo pari a 1,5 volte l'assegno sociale soggetto a rivalutazione annuale).

Si prescinde dall'importo minimo qualora il lavoratore abbia almeno 70 anni e 7 mesi di età ed un'anzianità di contribuzione effettiva di almeno 5 anni².

Si rammenta che per tutti i lavoratori il requisito anagrafico è soggetto all'incremento operato dal meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

Pensione anticipata

A. *I soggetti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e che maturano il diritto a pensione a decorrere dall'1° gennaio 2012, al fine di accedere al trattamento di pensione anticipata devono possedere i seguenti requisiti:*

- un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente³.

Con intento di disincentivare il pensionamento anticipato, il legislatore ha previsto una riduzione dei trattamenti percepiti, applicabile ai soggetti che accedono al trattamento pensionistico prima dei 62 anni di età e solo sulle quote di anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, che è pari:

- all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
- al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

In sostanza, per i soggetti che accedono alla pensione all'età di 61 anni, la riduzione dell'assegno sarà dell'1%; diversamente, per i soggetti che accedono alla pensione all'età di 58 anni, la riduzione sarà del 6%

La riduzione in questione, tuttavia, non si applica ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 e non opera neppure per i lavoratori il cui primo contributo risulti accreditato a partire dall'1° gennaio 1996 e che accedono alla pensione ad un'età inferiore ai 62 anni.

² Per raggiungere il requisito di 5 anni di contribuzione si tiene in considerazione solo la contribuzione effettivamente versata, con esclusione quindi delle quote di contribuzione accreditate figurativamente a qualsiasi titolo.

³ La cessazione del rapporto di lavoro non è richiesta ai lavoratori che continuano l'attività con contratto part-time e ai lavoratori autonomi.

B. Proprio questi soggetti, il cui primo contributo risulti accreditato a decorrere dall' 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne;
- al compimento di 63 anni e 7 mesi di età, a patto che risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della pensione sia perlomeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

Si rammenta, infine, che nella pensione anticipata, come in quella di vecchiaia, opera il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita non solo per l'età anagrafica, anche per l'anzianità contributiva.

Trattamenti di invalidità

Ai lavoratori dello spettacolo è, inoltre, estesa l'applicazione della disciplina inerente i trattamenti di invalidità così come previsti in favore della generalità dei lavoratori.

- *Assegno ordinario di invalidità*

Spetta al lavoratore che:

- sia riconosciuto invalido ovvero abbia una riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 2/3 in occupazioni relative alle sue attitudini.

- *Pensione ordinaria di inabilità.*

Spetta al lavoratore che:

- sia riconosciuto inabile ovvero sia impossibilitato in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ferme restando le prerogative di cui sopra, tali trattamenti vengono riconosciuti qualora i lavoratori siano in possesso dei requisiti contributivi individuati nella seguente tabella:

Tabella n. 2

<i>Gruppo di appartenenza del lavoratore</i>	<i>Anzianità di iscrizione all'assicurazione</i>	<i>Contributi giornalieri accreditati</i>
A	5	600, di cui almeno 360 nei 5 anni precedenti la domanda
B	5	1300, di cui almeno 780 nei 5 anni precedenti la domanda
C	5	1560, di cui almeno 936 nei 5 anni precedenti la domanda

Per una migliore individuazione del lavoratore nel gruppo di appartenenza, si riporta una tabella sintetica dei gruppi:

Tabella n. 3

<i>Gruppo</i>	<i>Lavoratori</i>	<i>Categorie</i>
A	A tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli	Canto Attori Conduttori e animatori Registi e sceneggiatori Produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo Direttori di scena e di doppiaggio Direttori e maestri di orchestra Concertisti e orchestrali Ballo figurazione e moda Amministratori Tecnici Operatori e maestranze Scenografi e parrucchieri Lavoratori autonomi esercenti attività musicali
B	A tempo determinato che svolgono attività diverse dalle precedenti	Operatori e maestranze Impiegati Dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse Lavoratori degli impianti e circoli sportivi Dipendenti da imprese di noleggio film
C	A tempo indeterminato che svolgono attività elencate nei gruppi A e B (art. 3, D.Lgs. n. 708/1947)	

Per una completa visione dell'elenco dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo tassativamente previsto dalla legge, si possono consultare: il decreto ministeriale 15 marzo 2005; le circolari ENPALS n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006.

3. Le decorrenze del trattamento pensionistico

Ancora nell'ottica di una compiuta armonizzazione del sistema pensionistico, possiamo individuare *le decorrenze* del trattamento pensionistico:

- per la pensione di vecchiaia, è il primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile oppure, se a tale data non risulti ancora maturata la contribuzione necessaria, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa si raggiunge. Il trattamento viene erogato, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda;
- per la pensione anticipata, è il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale data siano maturati i requisiti;
- per i trattamenti di invalidità, è il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nonostante l'apprezzabile "sforzo armonizzatore" compiuto dal legislatore, il quale ha cercato di uniformare, laddove possibile, la disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo a quella della generalità dei lavoratori, la particolare natura di tale tipologia di lavoratori ha comportato, tuttavia, *il persistere di una serie di peculiarità*.

Anzitutto, al fine del soddisfacimento del requisito di **anzianità contributiva** richiesto dalla legge per accedere ai trattamenti pensionistici, l'annualità di contribuzione che, per la generalità dei lavoratori, viene misurata in settimane, per i lavoratori dello spettacolo, in quanto spesso occupati in limitati periodi dell'anno o singole giornate, si misura in giorni.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, sottolinea che il requisito di annualità contributiva viene soddisfatto con l'accredito di⁴:

- 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo A;
- 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo B;
- 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo C.

Fino al 31 dicembre 1992, l'annualità di contribuzione si considerava soddisfatta con 60 contributi giornalieri per i lavoratori dell'ex primo gruppo; 180 per gli appartenenti all'ex secondo gruppo.

Ove si verificasse un passaggio dei lavoratori tra i diversi gruppi, al fine di determinare il numero complessivo di giornate accreditate utili per la maturazione del diritto alla pensione, le giornate del gruppo di provenienza sarebbero riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione.

⁴ Per l'individuazione del gruppo di appartenenza del lavoratore si rinvia alla Tabella 3.

Oltre alle differenze relative all'annualità di contribuzione, altre peculiarità in favore dei lavoratori dello spettacolo si riscontrano nella previsione del trattamento di *invalidità specifica* e *nell'esclusione di determinate categorie di lavoratori dall'applicazione della disciplina delle pensioni di vecchiaia e anticipata* appena delineate.

Per quanto riguarda ***l'invalidità specifica***, essa - disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/1997 - è una prestazione particolare, in quanto viene corrisposta a determinate categorie del mondo dello spettacolo:

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
- figuranti e indossatori;
- ballerini e tersicorei;
- direttori d'orchestra e sostituti.

Al fine dell'accesso a tale specifico trattamento, i soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:

- aver raggiunto almeno 30 anni di età;
- aver perso la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
- possedere un'anzianità di iscrizione al fondo dello spettacolo di almeno 5 anni;
- avere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione. Tali contributi devono risultare versati per il lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente, per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

Per quel che concerne, da ultimo, le ***peculiarità di alcune categorie di lavoratori in merito alla maturazione del diritto alla pensione***, gli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157/2013 - recante il «*Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Enpals e l'ex Inpdap, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011*» - che riformano parte dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, prevedono limiti di età e di contribuzione differenziati per determinate categorie dello spettacolo.

A. Per i lavoratori già in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e appartenenti alle seguenti categorie:

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori d'orchestra e sostituti;
- figuranti e indossatori;
- artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti cantanti di musica leggera;
- ballerini e tersicorei.

vigono, ai fini della maturazione alla pensione di vecchiaia, i seguenti requisiti:

Tabella n. 4

<i>Categoria</i>	<i>Età uomini</i>	<i>Età donne</i>	<i>Annualità di contribuzione</i>
Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori	64 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi	20
Artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera	61 anni e 7 mesi	58 anni e 7 mesi	20
Ballerini e tersicorei	46 anni e 7 mesi	46 anni e 7 mesi	20

B. per i lavoratori il cui primo contributo utile alla maturazione del diritto alla pensione è stato versato a decorrere dall'1 gennaio 1996, vigono invece requisiti diversi in relazione agli appartenenti al gruppo dei:

- ballerini e tersicorei.

Questi potranno maturare prima degli altri lavoratori il diritto alla pensione anticipata solo se, con l'esclusiva qualifica di ballerino o tersicoreo, avranno raggiunto un'anzianità contributiva di iscrizione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo di almeno 20 anni.

Riferimenti normativi

D.Lgs n. 708/1947 D.Lgs n. 182/1997 Legge n. 214/2011 Circolare Inps n. 36/2012 D.P.R. n. 157/2013 Circolare Inps n. 86/2014 Interpello Min. Lav. n. 9/2016
